



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto d'Istruzione Superiore "Arrigo Serpieri"

Sede centrale-Via M. Buonarroti, 1 – 67051 Avezzano (AQ) - Tel. Uffici 0863 441014 Fax 0863 35123 Sede
Coordinata: loc. Valle Salice, 1 Castel di Sangro - tel.0864/845392 fax 0864/847093
Sede Coordinata: Via Per Prezza snc - Pratola Peligna - tel.0864/33315 fax 0864/206315
Codice meccanografico AQIS01700X - Codice fiscale 81004050662 - Partiva I.V.A. 00631450665
P.E.O. Istituzionale: aqis01700x@istruzione.it - P.E.C. Istituzionale: aqis01700x@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N° 30

**AI DOCENTI
AL PERSONALE
ATA
AL DSGA
AL SITO WEB
ALLA BACHECA ARGO
(DOCENTI E ATA)**

OGGETTO: disposizioni organizzative ASSENZE, PERMESSI, FERIE.

Si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze. La presente circolare ha validità fino a nuova disposizione. Si tratta di adempimenti ai quali è necessario attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni. Tutto il personale dell'Istituto è tenuto a osservare **SCRUPOLOSAMENTE** le disposizioni della presente circolare che rappresentano precisi obblighi di servizio, indispensabili per un corretto ed efficace funzionamento della scuola.

DOCENTI

ASSENZA PER FERIE E PERMESSI RETRIBUITI

L'art. 15, comma 2, del CCNL 2006-2009 prevede che i docenti a tempo indeterminato hanno diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Ai sensi dell'art. 35, comma 12, del CCNL 2019-2021 (sottoscritto il 18 gennaio 2024), al personale docente ed educativo assunto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sono parimenti attribuiti 3 giorni di permesso retribuito per anno scolastico per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti a tempo indeterminato possono fruire dei sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Ai sensi dell'art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l'attività didattica sono concesse in subordine "alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti".

Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente a tempo indeterminato richiesti come "motivi personali e familiari", quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione, il personale richiedente il permesso non ha l'obbligo di accertarsi che per la sua sostituzione "non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti".

Pertanto, qualora il docente a tempo indeterminato esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all'articolo 15/2 primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni.

Per ovvie ragioni di carattere organizzativo, si invita il personale a produrre domanda di permesso personale retribuito con almeno cinque giorni d'anticipo; la richiesta di permesso retribuito per motivi personali/di famiglia, avanzata non rispettando tale anticipo, sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità per le ragioni su espresse, deve essere documentata come previsto dalla norma contrattuale e inviata direttamente anche al D.S. tramite email dell'istituto.

Al momento dell'autorizzazione il docente è tenuto ad avvisare le sedi nelle quali si presta servizio.

ALTRA TIPOLOGIA DI PERMESSI RETRIBUITI - PERSONALE A T.I. E NON RETRIBUITI – PERSONALE A T.D.

Art. 15 - Comma 1: il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

- **partecipazione a concorsi o esami:** 8 giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- **lutti** per perdita del coniuge, di parenti entro il 2° grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di 1° grado: 3 giorni consecutivi per evento; devono essere usufruiti in un ragionevole lasso di tempo rispetto al decesso, indicativamente con un limite di 7 giorni dall'evento.
- **matrimonio:** quindici giorni consecutivi con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Per il personale docente ed educativo assunto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, fermo restando il diritto ai 3 giorni di permesso retribuito di cui all'art. 35, comma 12, del CCNL 2019-2021, sono concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 6 giorni per i motivi personali/familiari e per i casi di partecipazione a concorsi/esami o lutto.

Anche il personale docente assunto a tempo determinato ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio;

I permessi di cui ai commi 9 (lutto) e 12 (matrimonio) sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Per le supplenze brevi restano fermi i permessi non retribuiti di cui alla disciplina vigente.

PERMESSI BREVI

L'art. 16 del CCNL comparto Scuola dispone che il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. A tutto il personale in servizio sono concessi per motivi personali, e compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, per un complessivo monte ore pari all'orario settimanale di insegnamento. Le ore vanno recuperate entro i due mesi successivi in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. La richiesta deve essere presentata in segreteria preventivamente. **Nei casi di mancato recupero imputabili al dipendente, l'Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.** Per il personale docente la fruizione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con docenti in servizio.

PERMESSI EX ART. 33, COMMA 3, LEGGE 104/1992

Ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, il docente ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito per l'assistenza a un familiare con disabilità in situazione di gravità. In attuazione del D.Lgs. 105/2022, si rammenta il superamento del principio del "referente unico": più soggetti aventi diritto (es. più figli per lo stesso genitore con disabilità grave) possono fruire dei permessi in modo alternato tra loro, previa presentazione di idonea istanza e documentazione. Ai fini di una corretta ed efficace organizzazione dell'attività didattica e per garantire il diritto allo studio degli studenti, il personale docente è tenuto a comunicare al Dirigente Scolastico il piano di programmazione mensile della fruizione dei permessi di norma entro il termine del mese precedente, fatta salva la sussistenza di casi di comprovata e documentata urgenza.

PERSONALE ATA

PERMESSI

Oltre a quanto stabilito dalla disciplina generale, per il personale ATA il CCNL 2019-2021 (che ha recepito e confermato la disciplina del CCNL 2018) disciplina specificamente le seguenti tipologie di permesso:

PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (art. 67 CCNL 2019-2021 - ex art. 31 CCNL 2018)

Fruizione in ore

I tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari sono fruibili ad ore (18 ore per anno scolastico).

Criteri di fruizione

I permessi orari in questione:

- sono fruiti per un massimo di 18 ore annuali;
- non sono fruibili per frazione di ora;
- sono riproporzionati in caso di part time;
- non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;

- sono aggiuntivi e compatibili ai permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore;
- si possono utilizzare anche per l'intera giornata (18 ore = 3 giorni).

PERMESSI E CONGEDI PREVISTI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE – L. 104/1992

Ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 69 del CCNL 2019-2021, il personale ATA (a tempo indeterminato e determinato) ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito per l'assistenza al familiare con disabilità in situazione di gravità.

In attuazione del D.Lgs. 105/2022, si rammenta che è stato superato il principio del "referente unico": più soggetti aventi diritto (es. più figli per lo stesso genitore disabile grave) possono fruire dei permessi in modo alternato tra loro, previa presentazione di distinta richiesta ed idonea documentazione.

Modalità e Criteri di Fruizione (Giornaliera od Oraria):

Fruizione ad ore: I 3 giorni di permesso mensile possono essere utilizzati anche in modo frazionato ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

- Cumulo e compatibilità: I permessi orari ex L. 104/92 non possono essere fruiti nella medesima giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi orari previsti dalla legge o dal CCNL (es. permessi orari per motivi personali/familiari ex art. 67 o per visite/esami ex art. 68), né con i riposi compensativi.
- Incidenza sullo stipendio e ferie: I permessi retribuiti L. 104/92 (sia giornalieri che orari) non riducono le ferie, sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e non comportano alcuna decurtazione della retribuzione.
- Programmazione e Preavviso: Per consentire la regolare pianificazione dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari e la tempestiva organizzazione dei turni di lavoro, il dipendente è tenuto a produrre domanda e a comunicare con un preavviso di norma di almeno 5 giorni. Nei casi di comprovata e imprevedibile urgenza, la richiesta può essere presentata con un preavviso di almeno 24 ore e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno medesimo.

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI (art. 68 CCNL 2019-2021 - ex art. 33 CCNL 2018)

L'art. 68 introduce per il personale ATA, anche per il personale a tempo determinato, ulteriori 18 ore di permesso per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici:

- Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
- Sono riproporzionati in caso di part time.

Se fruiti in ore:

- sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;

- non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;
- ai fini del computo del periodo di comportamento, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

Se fruiti per l'intera giornata:

- l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza;
- il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

L'assenza sarà giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Resta ferma la possibilità per il dipendente, di fruire in alternativa ai permessi di cui sopra, anche dei:

- permessi brevi a recupero (art. 16 CCNL/2007);
- permessi per motivi familiari e personali;
- riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.
-

DOCENTI E ATA

PERMESSI PER TESTIMONIANZE IN GIUDIZIO CIVILE E PENALE

Il dipendente della scuola (docente e ATA assunto a tempo indeterminato e determinato anche per supplenza breve) chiamato a rendere testimonianza in un giudizio civile o penale non può sottrarsi all'assolvimento di tale compito pena l'incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (art. 255 Codice di procedura civile; artt. 132 e 133 Codice di procedura penale).

Nel caso in cui il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza svolta nell'interesse dell'Amministrazione, tale assenza verrà giustificata o per l'intera giornata o per il tempo necessario all'assolvimento di tale compito.

Nel caso in cui l'assenza sia dovuta per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell'interesse dell'Amministrazione, essa sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali (Circolare n. 7/2008 Dipartimento Funzione Pubblica).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco DI GIROLAMO

FRANCESCO
DI
GIROLAMO
22.09.2026
08:48:12
GMT+00:00

